

## Regolamento sul procedimento amministrativo

adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 2/2010  
modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio  
provinciale n. 40 del 05/10/2010

## **Art. 1**

### **Definizione dei termini del procedimento amministrativo**

1. In ordine ai procedimenti, che hanno natura vincolata, salve restando le disposizioni di leggi speciali e salvo quanto previsto dalle medesime e dalla legge 241/90 in riferimento ai procedimenti di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il termine massimo di conclusione, con riferimento all'adozione del provvedimento finale, è di 30 giorni.
2. In ordine ai procedimenti, che hanno natura discrezionale, amministrativa e/o tecnica, il termine massimo di conclusione dei medesimi è di 90 giorni salve restando le disposizioni di legge speciali.
3. I termini per la conclusione dei procedimenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda acquisita al protocollo, se il procedimento è a iniziativa di parte.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a 90 gg per la conclusione dei procedimenti di competenza di uffici dirigenziali di area o autonomi di staff, i termini sono stabiliti entro il limite massimo di 180 giorni sulla base della complessiva ponderazione degli elementi sopra indicati e sono oggetto di una motivata determinazione del dirigente competente pubblicata nelle forme di Legge. In sede di prima applicazione tale procedura deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 18.06.2009. Al massimo ogni tre anni tale procedura deve essere ripetuta, eventualmente e se del caso, anche a fini confermativi, tenendo sempre conto della sostenibilità dei tempi in ragione dei diversi profili organizzativi amministrativi e sempre con riferimento alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità dei relativi procedimenti.

## **Art. 2**

### **Sospensione dei termini di conclusione del procedimento**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 241/90 agli artt. 16 e 17, in materia di pareri e valutazioni tecniche, i termini di cui all'art. 1 possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, anche per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione provinciale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. La sospensione dei termini, prevista dal comma precedente, trova applicazione anche nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi per i quali opera il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 241/90.

### **Art. 3**

#### **Silenzio-inadempimento e risarcimento del danno**

1. Salvi i casi di silenzio-assenso e di silenzio-diniego, decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere, a norma dell'art. 31, commi 1 e 2, del D. Lgs 104/2010, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. La relativa azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
2. A norma delle leggi vigenti il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi costituisce elemento di valutazione del dirigente.
3. L'Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Il termine di decadenza, di 120 gg, per la domanda di risarcimento, non decorre fintanto che perdura l'inadempimento ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. L'Amministrazione esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei dirigenti o dei funzionari responsabili del danno da ritardo quando l'inosservanza è dovuta a dolo o colpa grave.

### **Art. 4**

#### **Disposizioni specifiche sul silenzio-assenso**

1. Laddove la legge configura il silenzio-assenso, trovano applicazione le disposizioni sulla sospensione del termine di conclusione del procedimento, di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, nonché le disposizioni dell'art. 2 comma 7 della legge 241/90 e dell'art. 10 *bis* della legge stessa, concernente la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, considerato che l'istituto del silenzio-assenso attende ad esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e di migliore tutela dei principi di buon andamento e di imparzialità, ma esige comunque l'azione concreta e puntuale della pubblica amministrazione.

## **Art. 4-bis**

### **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o non siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione.
3. L'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci,

l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## **Art. 5**

### **Conferenza di servizi**

1. In conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 o da speciali disposizioni di legge, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione provinciale, in quanto amministrazione procedente, può indire una conferenza di servizi istruttoria tra le pubbliche amministrazioni interessate. La medesima conferenza può essere indetta anche quando i vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo rientrino nella competenza istruttoria di due o più strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale.
2. La conferenza di servizi è, invece, sempre indetta e doverosa quando l'amministrazione debba acquisire concerti, nulla-osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga da parte di una o più delle amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La conferenza è altresì facoltativa quando, nello stesso termine, è intervenuto il dissenso di una o più pubbliche amministrazioni interpellate, ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
3. Il dissenso del rappresentante di ciascuna delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, salvo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 152/2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità, dopo che le stesse sono state regolarmente convocate alla conferenza di servizi, deve essere manifestato, a pena di inammissibilità,

nella conferenza stessa, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscano oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche motivazioni.

4. Il dissenso espresso nella conferenza di servizi produce gli effetti di cui all'art. 14 *quater* della legge 241/90.
5. La conferenza di servizi è facoltativa anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività e risultati. In tal caso, anche su proposta dell'Amministrazione provinciale, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
6. Allorchè l'attività di un privato sia subordinata ad atti di natura autorizzatoria, comunque denominati, e di competenza di più pubbliche amministrazioni, la conferenza di servizi può o deve essere convocata, a norma dei commi precedenti, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
7. In caso di avvenuto affidamento di concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi, che si renda opportuna o necessaria è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni dalla sua indizione, salvo quanto previsto dalla legge regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Se la conferenza è convocata ad istanza del concessionario, spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
8. Può essere convocata la conferenza di servizi anche per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

## **Art. 6**

### **Lavori della conferenza di servizi**

1. La conferenza di servizi non costituisce un organo collegiale, ma è strumento di coordinamento e di semplificazione tra le pubbliche amministrazioni interessate.
2. A norma della legge 241/90 la prima riunione della conferenza di servizi è convocata, salve diverse speciali disposizioni di legge, entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data dell'indizione.

3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi in forma telematica.
4. Ogni amministrazione convocata e l'Amministrazione provinciale, sia quando indice la conferenza, sia quando venga all'uopo convocata, partecipano, a norma dell'art. 14-ter, comma 6, della legge 241/90, ciascuna alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, individuato, ove occorra, in un'apposita conferenza di servizi interna e di coordinamento e legittimato dall'organo o dagli organi competenti (tenendo conto della differenziazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo o di gestione) il quale, in ragione del carattere istituzionale e inderogabile delle competenze, deve esprimere in modo vincolato la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della medesima. I dirigenti della Provincia rispondono disciplinarmente del mancato rispetto delle disposizioni del presente comma.
5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame dello schema di provvedimento.
6. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14-ter della legge 241/90, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 26 comma 2, del D. Lgs 152/2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta, per il tramite dell'organo competente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.
7. Il provvedimento finale, concernente opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Regionale in caso di VIA regionale e su un quotidiano a

tiratura nazionale. Dalla data della suddetta pubblicazione decorrono, a norma di legge, i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

## **Art. 7**

### **Esercizio dei poteri di autotutela decisoria**

1. Il provvedimento amministrativo nullo è insanabile.
2. L'esercizio dei poteri autotutelativi si esplica nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 11, comma 4, 21 *quater*, 21 *quinquies*, 21 *octies*, e 21 *nonies* della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni attraverso i provvedimenti amministrativi di sospensione, di revoca, annullamento e convalida d'ufficio nel prioritario perseguimento del pubblico interesse. Ai fini dell'esercizio dei poteri autotutelativi di annullamento e revoca, di cui al periodo precedente, resta salvo l'obbligo della comunicazione dell'avvio dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90. Il provvedimento amministrativo può essere sospeso per un arco di tempo determinato e ragionevole a scopo cautelare prima dell'eventuale adozione dell'annullamento o della revoca d'ufficio dello stesso o allorchè ricorrano gravi motivi e comunque sempre per il tempo strettamente necessario.
3. L'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo, che, di norma, consegue ad un apprezzamento discrezionale dell'organo gestionale che lo ha adottato, secondo i criteri sanciti dalle richiamate disposizioni della legge 241/90, è atto doveroso dell'organo che lo ha adottato o, in via sostitutiva e previa diffida, dell'organo dirigenziale che nei suoi confronti è titolare di poteri di vigilanza o, previa diffida, del delegante, in merito agli atti del delegato, quando l'illegittimità dell'atto è stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato dal giudice ordinario e quando, accertata in sede di controllo anche interno la manifesta illegittimità del provvedimento, è trascorso solo un breve lasso di tempo dalla sua adozione, non superiore ai termini perentori della sua impugnabilità in sede giurisdizionale amministrativa o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 136, della legge 311/2004, l'Amministrazione provinciale, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari, può sempre disporre l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui trattasi, incidente su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante e comunque non può essere adottato, a norma di legge, oltre tre anni dall'acquisizione dell'efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
5. A norma del precedente comma 4, salvo il suddetto limite triennale, ove il provvedimento incida su rapporti contrattuali o convenzionali, si ritiene sussistente la ragionevolezza del termine per l'annullamento fino a che, perdurando l'esecuzione del provvedimento

illegittimo, l'annullamento comporti, con adeguata motivazione, un sicuro risparmio per l'amministrazione. Qualora, invece, sia terminata la sua esecuzione e salvo sempre il suddetto limite triennale, ove il provvedimento incida su rapporti contrattuali o convenzionali, si può procedere all'annullamento d'ufficio, di cui al precedente comma, previamente valutando, a tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza del termine trascorso in relazione agli assetti privati e all'effettivo interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento.

6. Le disposizioni del presente articolo e, in particolare, quelle di cui ai precedenti commi 4 e 5 non si applicano agli atti paritetici, quali atti con cui la pubblica amministrazione, tenuta per legge a fare fronte ad un obbligo posto a suo carico in relazione ad un determinato rapporto di diritto pubblico di natura patrimoniale, determina unilateralmente il contenuto dell'obbligo stesso in base ad una mera attività accertativa.
7. Ai fini della revoca, dell'annullamento o della convalida d'ufficio del provvedimento amministrativo qualora le rispettive valutazioni discrezionali di pubblico interesse incidano sull'esecuzione o sull'attuazione di atti programmatici, pianificatori o di indirizzo dell'Amministrazione provinciale deve essere previamente acquisito l'apprezzamento, entro un termine ragionevole, dell'organo collegiale politico competente.
8. Salvo quanto disposto sui termini massimi di adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, i procedimenti autotutelativi di annullamento, di convalida o di revoca di ufficio devono concludersi entro il termine corrispondente a quello previsto per l'adozione del provvedimento, su cui incide il provvedimento autotutelativo, e decorrente dalla comunicazione di avvio dei relativi procedimenti.

## **Art. 8**

### **Procedimenti contenziosi**

1. I procedimenti amministrativi sanzionatori per illecito amministrativo sono gestiti in conformità alla legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni, alle disposizioni di leggi speciali e al vigente regolamento della Provincia di Grosseto sul contenzioso amministrativo.
2. Il termine di conclusione e definizione del procedimento amministrativo contenzioso coincide con quello di prescrizione stabilito dalla legge stessa.
3. Al procedimento, di cui al precedente comma, si applicano, per quanto compatibili, i principi e le disposizioni della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni quanto al giusto procedimento e all'ampiezza dei relativi poteri istruttori.

## **Art. 9**

### **Responsabilità dei dirigenti e dei funzionari competenti**

1. Il corretto, tempestivo e diligente esercizio dei poteri inerenti al procedimento amministrativo, ivi compreso l'esercizio dei poteri autotutelativi, costituisce per i dirigenti e funzionari competenti elemento di valutazione ai fini della responsabilità gestionale e ingenera le ulteriori responsabilità disciplinari e patrimoniali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

## **Art. 9-bis**

### **Oneri autotutelativi a fronte dell'azione collettiva nel settore pubblico**

1. L'amministrazione e i concessionari di pubblici servizi di pertinenza devono assicurare, per il tramite dei loro dirigenti o funzionari, gli standard qualitativi ed economici fissati e il rispetto delle norme preposte al loro operato, inerente all'erogazione dei pubblici servizi o allo svolgimento delle funzioni di pertinenza, sì da non ledere gli interessi giuridicamente rilevanti per la pluralità di utenti o consumatori interessati. In caso di discostamento dai suddetti standard e norme, i singoli titolari degli interessi lesi, rilevanti per la pluralità dei consumatori o utenti, o le associazioni e i comitati di tutela degli interessi dei propri associati appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori in questione possono ricorrere al giudice amministrativo competente, previa diffida, ai sensi del D. Lgs 198/2009. La notifica della diffida e il decorso di 90 giorni costituiscono condizione di ammissibilità del relativo ricorso alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), ricorso che va proposto entro un anno dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica della diffida.
2. I dirigenti e i funzionari competenti, previa comunicazione all'amministrazione e al concessionario, hanno l'onere di delibare tempestivamente, a fini autotutelativi, sulla fondatezza della pretesa collettiva e di porre rimedio ai vizi lamentati, se sussistenti, scongiurando così la proposizione del relativo ricorso e le conseguenze sul piano delle responsabilità patrimoniali, dirigenziali, gestionali e disciplinari.

## **Art. 10**

### **Disposizioni sul diritto di accesso**

1. Il presente articolo disciplina le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione a norma dell'art. 5, commi 1 e 3 della Legge Regionale Toscana n. 40/2009.

2. Ai fini di cui al precedente comma è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati e/o detenuti dall'amministrazione, concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati dai privati qualora:
  - a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;
  - b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la riproduzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un atto amministrativo.
3. Per l'accesso ai dati statistici si rinvia alla legge regionale Toscana sull'informazione
4. Il diritto di accesso è escluso:
  - a) nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a), b), d), e comma 6 della legge 241/90;
  - b) quando è preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione;
  - c) quando la ripetitività o l'entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio all'azione amministrativa;
  - d) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'amministrazione.
5. Nell'esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del d. lgs 196/2003, mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito ai sensi dell'art. 60 del d. lgs 196/2003, e cioè quando sia strettamente indispensabile e comunque sulla base di una comparazione che darà prevalenza alla richiesta di accesso solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato o consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.
6. Nel caso in cui l'accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, può essere disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.
7. L'accesso è richiesto mediante istanza anche in via telematica. L'istanza deve contenere:

- a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  - b) gli elementi idonei a dimostrare l'identità del richiedente.
8. L'istanza di accesso è accolta mediante:
- a) esibizione del documento;
  - b) estrazione copie;
  - c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico.
9. In caso di diniego, limitazione o differimento, l'amministrazione risponde all'istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento il provvedimento ne indica anche la durata.
10. Il procedimento di accesso si conclude entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di comunicazione ai controinteressati, ai sensi del precedente comma 5, il termine di 15 giorni è prorogato di 5 giorni.
11. L'estrazione di copie è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura stabilita o confermata dalla Giunta provinciale per ogni mandato amministrativo.

#### **Art. 11**

##### **Diritto di accesso dei consiglieri provinciali**

1. I consiglieri provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione tutte le informazioni e le notizie loro utili per l'espletamento del loro mandato. La richiesta non necessita di motivazione specifica, ma deve comunque indicare volta per volta gli atti, anche se non necessariamente i loro estremi, per cui è richiesto l'accesso. Non sono ammesse domande generiche e ciò al fine di evitare pregiudizio alla celerità e speditezza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni transitorie, finali e di rinvio**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 69/2009, le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione provinciale vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata, che prevedono termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della suddetta legge.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, trovano immediata applicazione i nuovi termini fissati dall'art. 1 del presente regolamento.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 della vigente legge 241/90 circa l'applicazione della stessa alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative, le più specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento si applicano alle società a totale o prevalente partecipazione dell'Amministrazione provinciale sempre limitatamente all'esercizio delle predette funzioni amministrative.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano in materia di procedimento amministrativo le vigenti disposizioni della legge 241/90 e quelle specifiche ed esplicitamente dichiarate vincolanti per gli enti locali territoriali dalla Legge regionale n. 40/2009, salva l'applicazione di disposizioni di legge speciali e, in particolare, del Codice dell'Ambiente di cui al d. lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi comprese quelle specifiche del medesimo codice sulla Conferenza dei servizi.

### **Art. 13**

#### **Abrogazioni**

1. Sono abrogati, salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 12, il "Regolamento per l'accesso partecipativo e conoscitivo", adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 27.02.1996, e il comma 5 dell'art. 3 del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale" adottato con deliberazione consiliare n. 231 del 21/12/1998 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 23 del 27.04.2001 e n. 13 del 04.03.2003.